



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CIRCOLARE

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Parchi archeologici dotati di autonomia speciale

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

Ufficio Legislativo

Segretariato Generale

Direzione Generale Musei

Istituto Centrale per l'Archeologia

Oggetto: **Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA): semplificazioni procedurali.**

1

Al fine di garantire la tutela del patrimonio archeologico, tenendo conto degli interessi collettivi sottesi alla realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), si ritiene opportuno e necessario dettare le seguenti indicazioni, dirette a semplificare e accelerare i procedimenti e le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 28, c. 4, del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023.

1. RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E SPOSTAMENTO DEI BENI RINVENUTI NELL'AMBITO DELLE INDAGINI PREVENTIVE.

Come noto a codesti Uffici, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/02/2022, «*ai fini della sollecita conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di scomposizione, ricomposizione, rimozione, demolizione, ricopertura e di spostamento dei beni rinvenuti nell'ambito delle indagini di archeologia preventiva sono autorizzati con atto motivato del soprintendente, che informa contestualmente il segretario regionale del Ministero della cultura*».

Per il rilascio delle predette autorizzazioni nell'ambito degli interventi PNRR, la Soprintendenza speciale per il PNRR si avvale degli Uffici territorialmente competenti, che adottano il relativo provvedimento, tenendo informata la Soprintendenza speciale stessa.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401
PEC: dg-abap@pec.cultura.gov.it – PEO: dg-abap@cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it – PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

2. DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEFINITIVA DEI BENI RINVENUTI DURANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI.

Ai sensi dell'art. 47, c. 2, let. d), del D.P.C.M. 169/2019, la Commissione regionale per il patrimonio culturale «autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale». Al riguardo, al fine di evitare o, quanto meno, ridurre eventuali interruzioni di servizi primari ai cittadini e l'eventuale occupazione delle sedi stradali, devono intendersi sempre ricompresi nei casi di urgenza quelli relativi ai lavori di realizzazione, manutenzione e sostituzione delle reti di sottoservizi, ivi inclusi gli interventi ricadenti in ambito PNRR.

In altre parole, gli interventi di demolizione e rimozione definitiva dei beni rinvenuti in corso d'opera nell'ambito dei lavori di realizzazione, manutenzione e sostituzione delle reti di sottoservizi (quali, ad esempio, condutture per energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) sono autorizzati da codesti Uffici, informando contestualmente il Corepacu e, nel caso di interventi in ambito PNRR, anche la Soprintendenza speciale per il PNRR. Ciò a prescindere dal fatto che detti lavori siano stati o meno sottoposti a sorveglianza archeologica in corso d'opera.

3. ACCORDI DI SEMPLIFICAZIONE.

In analogia con quanto previsto dall'art. 15, c.1, della L. 241/1990 («*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*»), al fine di semplificare i processi autorizzativi degli interventi di modesto impatto tesi a garantire l'erogazione del servizio di beni primari è facoltà di codesti Uffici sottoscrivere con gli operatori operanti nel territorio di competenza accordi che prevedano, secondo le specifiche dagli stessi individuati, una riduzione della documentazione richiesta e una semplificazione delle procedure rispetto a quella ordinaria disciplinata dall'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023. Si specifica che detti accordi non possono comunque in nessun caso prevedere deroghe alle procedure di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Qualora tali accordi riguardino anche interventi nell'ambito del PNRR, gli stessi dovranno essere preliminarmente sottoposti all'approvazione della SS-PNRR.

Il serv. II della Direzione generale resta comunque a disposizione per qualsiasi eventuale supporto utile all'elaborazione o alla verifica di detti accordi di semplificazione.

IL DIRETTORE GENERALE ABAP e
SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

